

L’ESCLUSIONE DELL’INDISSOLUBILITÀ E LA CRISI DEL SISTEMA DEI VALORI  
Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale ecclesiastico Interdiocesano  
Beneventano e di Appello e del Tribunale ecclesiastico Metropolitano Beneventano di  
seconda istanza

*Benevento, 10 aprile 2025*

Il tema della “crisi del sistema dei valori”, da cui prende le mosse questo contributo, non è una novità del tempo presente né tanto meno un approccio proprio della visione cristiana del mondo<sup>1</sup>, ma si può considerare un giudizio proprio di ogni epoca rispetto a un passato percepito come moralmente superiore, o a un ideale indefinito al quale occorre tendere.

Al fine di non diffondersi in considerazioni meramente sociologiche o comunque aliene da un approccio di interesse canonico, cercando invece di offrire un riferimento oggettivo, per questo studio la crisi dei valori sarà prima rapidamente tratteggiata a partire dal Magistero pontificio recente, da Pio XII a Papa Francesco, poi rintracciata e vista in atto all’interno della giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana più recentemente pubblicata (2007-2018), in relazione al capo dell’esclusione del *bonum sacramenti*, cioè dell’indissolubilità del matrimonio<sup>2</sup>, che per la sua natura può essere considerato un punto di osservazione privilegiato, mostrando quali riflessioni sull’antropologia e sulla percezione dell’essere umano emergano da tale tipo di cause.

Si tratterà in sintesi di mettere in evidenza se i giudici della Rota Romana abbiano fatto entrare il tema della “mentalità del tempo presente” e della “crisi di valori” che la interessa e, in caso affermativo, quale rilievo abbiano dato a tale stato di fatto. In modo particolare, circa l’esclusione dell’indissolubilità, l’interrogativo andrà posto in relazione alla possibilità delle persone, che hanno in sottofondo una immagine di matrimonio spesso difforme, o “mutilata”, di emettere un consenso adeguato al patto nuziale come è rappresentato nei cann. 1055-1057 CIC: piena comunità di vita tra un uomo e una donna, ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, avente unità e indissolubilità come proprietà essenziali, stipulato tramite consenso dei nubendi e, per i battezzati, elevato da Cristo alla dignità di sacramento.

## **I. La crisi dei valori nel Magistero recente dei Pontefici, da Pio XII a Papa Francesco.**

Il ventesimo secolo ha visto un profondo cambiamento sociale, culturale e tecnologico che ha avuto un impatto significativo sui valori morali e spirituali. I papi del ventesimo secolo hanno frequentemente affrontato il tema della “crisi dei valori” nei loro documenti, analizzando le cause e proponendo vie di rinnovamento spirituale

---

<sup>1</sup> Si pensi, ad esempio, alla celeberrima espressione di Cicerone «*O tempora, o mores*», per lamentare la “crisi dei valori” del suo tempo, il I sec. a.C.; *Catinariae* I, 2.

<sup>2</sup> Cf., ad esempio, coram Bottone, sent. diei 8 martii 2012, RRDec., vol. CIV, 44.

e morale, conformi all'antropologia cristiana e alla missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, con una peculiare attenzione anche all'ambito della famiglia fondata sul matrimonio.

**I.a. Pio XII**, che ha guidato la Chiesa durante il periodo tumultuoso della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra, sin dalla sua prima Enciclica programmatica ha richiamato la perdita dei valori morali nella sua epoca, con diverse nefaste conseguenze, affermando che: «*I valori morali, secondo i quali in altri tempi si giudicavano le azioni private e pubbliche, sono andati, per conseguenza, come in disuso; e la tanto vantata laicizzazione della società, che ha fatto sempre più rapidi progressi, sottraendo l'uomo, la famiglia e lo stato all'influsso benefico e rigeneratore dell'idea di Dio e dell'insegnamento della chiesa, ha fatto riapparire anche in regioni, nelle quali per tanti secoli brillarono i fulgori della civiltà cristiana, sempre più chiari, sempre più distinti, sempre più angosciosi i segni di un paganesimo corrotto e corruttore»<sup>3</sup>.*

Il medesimo Pontefice, in seguito, ha spesso parlato ancora della crisi dei valori “della civiltà cristiana”. Nel suo messaggio natalizio del 1941, ad esempio, Papa Pacelli ha sottolineato la perdita di principi morali fondamentali, anche in relazione alla visione della famiglia, in un’epoca segnata dalla guerra e dall’odio, affermando che: «*non possiamo chiudere gli occhi alla triste visione del progressivo scristianamento individuale e sociale, che dalla rilassatezza del costume è trapassato all’indebolimento e all’aperta negazione di verità e di forze, destinate a illuminare gl’intelletti sul bene e sul male, a corroborare la vita familiare, la vita privata, la vita statale e pubblica»<sup>4</sup>.*

Pio XII, quindi, ha esortato i fedeli a ritornare ai valori cristiani della carità, della giustizia e della pace come basi per ricostruire la società e «*stabilire un ordine di convivenza e collaborazione internazionale, conforme alle norme divine»<sup>5</sup>*, aiutando la persona umana «*ad attuare rettamente le norme e i valori della religione e della cultura, segnati dal Creatore a ciascun uomo e a tutta l’umanità»<sup>6</sup>*.

**I.b.** Nel 1961, nella sua enciclica sociale *Mater et Magistra*, **Giovanni XXIII** ha affrontato la crisi dei valori morali nell’ambito delle rapide trasformazioni economiche e sociali, richiamando che: «*Rileviamo con amarezza che nei paesi economicamente sviluppati non sono pochi gli esseri umani nei quali si è attenuata o spenta o capovolta la coscienza della gerarchia dei valori; nei quali cioè i valori dello spirito sono trascurati o dimenticati o negati; mentre i progressi delle scienze, delle*

---

<sup>3</sup> PIO XII, Lettera Enciclica *Summi Pontificatus*, 20 ottobre 1939: AAS 31 (1939), 461.

<sup>4</sup> PIO XII, Radiomessaggio *Nell'alba e nella luce* nella vigilia del Natale 1941, [A tutti i popoli del mondo], 24 dicembre 1941: AAS 34 (1942), 13.

<sup>5</sup> PIO XII, Radiomessaggio *Con sempre nuova freschezza* nella vigilia del Natale 1942, [A tutti i popoli del mondo], 24 dicembre 1942: AAS 35 (1943), 12.

<sup>6</sup> PIO XII, Radiomessaggio *Con sempre nuova freschezza* nella vigilia del Natale 1942, [A tutti i popoli del mondo], 24 dicembre 1942: AAS 35 (1943), 12.

*tecniche, lo sviluppo economico, il benessere materiale vengono caldeggiani e propugnati spesso come preminenti e perfino elevati ad unica ragione di vita. Ciò costituisce un’insidia dissolvitrice tra le più deleterie nell’opera che i popoli economicamente sviluppati prestano ai popoli in fase di sviluppo economico: popoli, nei quali, non di rado, per antica tradizione, la coscienza di alcuni tra i più importanti valori umani è ancora viva e operante»<sup>7</sup>.*

Richiamandosi a Pio XII, ha quindi evidenziato la necessità di un’educazione morale e spirituale che accompagni il progresso materiale, affinché l’umanità non perda la sua bussola etica, a partire da «*tre valori fondamentali della vita sociale ed economica; i tre valori fondamentali che si intrecciano, si saldano, si aiutano a vicenda sono: l’uso dei beni materiali, il lavoro, la famiglia*»<sup>8</sup>.

**I.c. Paolo VI**, il 4 ottobre 1965, nel suo discorso presso le Nazioni Unite pur senza parlare esplicitamente di crisi dei valori, ha indicato una via di rinnovamento per la “moderna civiltà”, necessitata a «*reggersi su principii spirituali, capaci non solo di sostenerla, ma altresì di illuminarla e di animarla*»<sup>9</sup>. Nel 1968, poi, Papa Montini ha pubblicato l’enciclica *Humanae Vitae*, affrontando la crisi dei valori riguardante la vita familiare e la sessualità; in tale documento, ha criticato l’uso della contraccezione artificiale, vedendola come un sintomo di una visione riduzionista della vita umana e della sessualità, e ha riaffermato l’importanza di vivere secondo i principi naturali e divini, auspicando che gli sposi «*acquistino e posseggano solide convinzioni circa i veri valori della vita e della famiglia*»<sup>10</sup>.

E ancora nel 1969, Paolo VI ritornò sul tema della crisi dei valori, intesa come indebolimento della fede e del senso del peccato, che consentono una distinzione tra bene e male, e con essa l’individuazione di criteri di scelta e azione nella vita quotidiana: «*Figli carissimi! Non lasciate in voi offuscare la coscienza dei valori morali. Non perdete la coscienza del peccato, cioè il giudizio del bene e del male; non lasciate che si addormenti il senso abbinato della libertà e della responsabilità proprio del cristiano, e come, del resto, dell’uomo civile; non crediate che si nasconde un preteso complesso d’inferiorità nella dignitosa e franca difesa dell’onestà della stampa, dello spettacolo, del costume; non pensate che la conoscenza del male si debba acquisire per via di personale esperienza; non chiamate ignoranza e debolezza la purezza e la padronanza di sé; non sospettate che l’amore e la felicità vi mancheranno, se li cercherete per le vie ampie e serene dell’autentica vita cristiana*»<sup>11</sup>.

**I.d. Giovanni Paolo II** è stato uno dei papi più prolifici nel trattare il tema dei valori sin dall’esortazione apostolica dedicata al matrimonio e alla famiglia, *Familiaris*

<sup>7</sup> GIOVANNI XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961, 163.

<sup>8</sup> GIOVANNI XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961, 29.

<sup>9</sup> *L’Osservatore Romano* 6 ottobre 1965, 4.

<sup>10</sup> PAOLO VI, Enciclica *Humanae vitae*, 25 luglio 1968, 21: AAS 60 (1968), 495.

<sup>11</sup> PAOLO VI, Udienza Generale, 1° ottobre 1969.

*consortio* del 1981, in cui la crisi dei valori è contestualizzata all'interno delle dinamiche relazionali e di coppia, richiamando gli elementi problematici in atto e affermando: «*Dall'altra parte, tuttavia non mancano segni di preoccupante degradazione di alcuni valori fondamentali: una errata concezione teorica e pratica dell'indipendenza dei coniugi fra di loro; le gravi ambiguità circa il rapporto di autorità fra genitori e figli; le difficoltà concrete, che la famiglia spesso sperimenta nella trasmissione dei valori; il numero crescente dei divorzi; la piaga dell'aborto; il ricorso sempre più frequente alla sterilizzazione; l'instaurarsi di una vera e propria mentalità contraccettiva»<sup>12</sup>.*

Nel 1989, occupandosi di un tema sanitario di straordinaria importanza, emerso in quel contesto storico pochi anni prima, Giovanni Paolo II individuò una crisi di valori dietro il diffondersi della crisi legata all'AIDS e il modo di fronteggiarla, vedendola come immagine di una patologia spirituale crescente: «*Le particolari caratteristiche dell'insorgere e del diffondersi dell'AIDS, ed anche un certo modo di affrontare la lotta contro questa malattia, rivelano - come opportunamente ricorda il tema generale di questa conferenza internazionale - una preoccupante crisi di valori. Non si è lontani dal vero se si afferma che, parallelamente al diffondersi dell'AIDS, è venuta manifestandosi una sorta di immunodeficienza sul piano dei valori esistenziali, che non può non riconoscersi come una vera patologia dello spirito»<sup>13</sup>.*

La successiva enciclica *Evangelium Vitae* del 1995 ha invece affrontato la “cultura della morte”, opponendosi fermamente all’aborto, all’eutanasia e ad altre pratiche che negano la sacralità della vita umana, riferendosi «*alle odierne tendenze di deresponsabilizzazione dell'uomo verso il suo simile, di cui sono sintomi, tra l'altro, il venir meno della solidarietà verso i membri più deboli della società — quali gli anziani, gli ammalati, gli immigrati, i bambini — e l'indifferenza che spesso si registra nei rapporti tra i popoli anche quando sono in gioco valori fondamentali come la sussistenza, la libertà e la pace»<sup>14</sup>*, precisando altresì che «*nel nome del progresso e della modernità vengono presentati come ormai superati i valori della fedeltà, della castità, del sacrificio»<sup>15</sup>.*

In precedenza, nell’enciclica *Veritatis Splendor* del 1993 il medesimo Santo Pontefice aveva esplorato la crisi della verità morale, criticando il relativismo etico e riaffermando l’esistenza di verità morali assolute e mettendo in guardia verso «*alcune interpretazioni abusive dell’indagine scientifica a livello antropologico. Traendo argomento dalla grande varietà dei costumi, delle abitudini e delle istituzioni presenti nell’umanità, si conclude, se non sempre con la negazione di valori umani universali,*

---

<sup>12</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 6.

<sup>13</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale promossa dal Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Sanitari, 15 novembre 1989, n. 4.

<sup>14</sup> GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, 8.

<sup>15</sup> GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, 86.

*almeno con una concezione relativistica della morale»<sup>16</sup>, menzionando due pericolose crisi, quella «intorno alla verità», “madre” dell’individualismo<sup>17</sup>, e quella relativa alla «confusione del bene e del male»<sup>18</sup>, negazione stessa della possibilità di individuare e proporre dei valori che possano essere intesi come comuni e condivisi.*

**I.e.** Nel suo pontificato, **Benedetto XVI** ha spesso parlato della crisi dei valori come una crisi della fede e della ragione. Nell’enciclica *Caritas in Veritate* del 2009, ha collegato la crisi economica globale a una crisi morale, invitando a un’umanizzazione dell’economia e alla solidarietà globale basata su principi etici, e soprattutto ha richiamato «*la crisi culturale e morale dell’uomo, i cui sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo»<sup>19</sup>.*

In modo particolare, poi, durante l’Udienza ai partecipanti alla XXV Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, individuò in una mentalità avversa ad ogni riferimento al trascendente l’origine della «*crisi che viviamo oggi, che è crisi di significato e di valori, prima che crisi economica e sociale. L’uomo che cerca di esistere soltanto positivisticamente, nel calcolabile e nel misurabile, alla fine rimane soffocato»<sup>20</sup>.*

In sintesi, la crisi del sistema dei valori – affrontata da differenti punti di vista – è un tema ricorrente nei documenti dei pontefici del ventesimo secolo, riflettendo le profonde trasformazioni e le sfide etiche dell’epoca, ma mostrandosi anche come l’esito di una continua attenzione della Chiesa ai “segni dei tempi”, all’evolversi delle culture e delle mentalità, non sempre in senso migliorativo. Ogni papa ha quindi affrontato tale crisi secondo la propria prospettiva, tentando di orientare e di proporre una guida morale e spirituale per i fedeli e la società nel suo complesso.

**I.f.** In tale percorso magisteriale non è ovviamente assente **Papa Francesco**, il quale, anzi, tra i suoi vari interventi sul tema, con particolare attenzione al tema in oggetto, richiamando Paolo VI, in una Allocuzione al Tribunale della Rota Romana ha menzionato la contemporanea crisi di valori come “fenomeno non certo recente” nell’ambito del matrimonio e delle relative cause di nullità, riflettendo «*sul contesto umano e culturale in cui si forma l’intenzione matrimoniale»<sup>21</sup>.*

Tale Allocuzione si rivela di speciale interesse per il tema dell’indissolubilità del matrimonio, come si cercherà di mostrare in seguito, in quanto Papa Francesco ricorda che «*l’abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa*

<sup>16</sup> GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, 33.

<sup>17</sup> GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, 32.

<sup>18</sup> GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, 93.

<sup>19</sup> BENEDETTO XVI, Enciclica *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, 32.

<sup>20</sup> BENEDETTO XVI, Discorso i partecipanti alla XXV Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, 25 novembre 2011.

<sup>21</sup> FRANCESCO, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015.

*conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale»<sup>22</sup>, aggiungendo che «L’esperienza pastorale ci insegna che vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana. Esiste infatti una sorta di mondanità spirituale, “che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa” (*Esort. ap. Evangelii gaudium*, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale»<sup>23</sup>.*

Si tratta del già ricordato “soggettivismo”, derivante dalla diffusa mancanza di visione trascendente della realtà e dalla mentalità che ne deriva, quella spesso veicolata dai mezzi di comunicazione e dai *social*, che facilmente finisce per mettere in discussione, o anche scardinare, il sistema di valori umani e cristiani inerenti alla celebrazione del matrimonio. Per tale via, quindi, si corre il rischio di deformare gradualmente la visione stessa della realtà coniugale, in maniera impercettibile, ma progressiva, sino a creare una nuova “normalità” nella comprensione di essa. Infatti, ha detto ancora Papa Francesco, «per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i mass media»<sup>24</sup>.

## **II. Crisi del sistema di valori e nullità del matrimonio.**

In base a quanto sin qui esposto, si può affermare che almeno da alcuni decenni il “sistema di valori” cristiano è stato prima sotto attacco diretto da parte delle ideologie materialiste e ateiste del XX secolo e, più recentemente, vittima di quello che si potrebbe chiamare secolarismo indifferente, che mira non più ad attaccare o criticare i valori trascendenti dell’esistenza, compresi quelli sottostanti il matrimonio, bensì a considerarli irrilevanti e a passarli di fatto sotto silenzio, tanto da poter essere dimenticati dal singolo al momento di accostarsi alla celebrazione delle nozze.

Pur potendo tale influsso della crisi dei valori essere studiato a partire da diversi punti di vista, ad esempio quello dell’*error determinas* del can. 1099 CIC, è forse il fenomeno simulatorio l’osservatorio privilegiato da cui valutare se e quali effetti esso ha prodotto nella mentalità di coloro che richiedono la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, a partire dalle cause esaminate dal Tribunale Apostolico della Rota e più recentemente pubblicate, al fine di rilevare se effettivamente la ricordata crisi del sistema di valori possa produrre aver prodotto cambiamenti nell’interpretazione dei capi di nullità compresi nel campo della simulazione.

---

<sup>22</sup> FRANCESCO, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015.

<sup>23</sup> FRANCESCO, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015.

<sup>24</sup> FRANCESCO, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015.

Tra essi è stato studiato quello dell'esclusione dell'indissolubilità che, riguardando una proprietà essenziale del matrimonio, e nel contempo "aggredendo" un "valore" che oggi appare quantomeno desueto, se non addirittura avversato e criticato<sup>25</sup>, può gettare un luce particolare sulle condizioni interiori di chi si accosta alla celebrazione del matrimonio, quale esito della complessiva "crisi del sistema di valori", come ricordava autorevole dottrina ancora nel 1978: «*Un fenomeno che si offre alla comune esperienza e trova conferma in precise risultanze statistiche è la frequente accusa del matrimonio per esclusione della indissolubilità del vincolo e, quel che più conta, la preponderanza numerica delle sentenze dichiarative della nullità per questo capo contrariamente a quanto si verificava anni addietro: "le droit a ses époques". Tale fenomeno si suole generalmente attribuire alla diligente "mentalità divorzistica"*<sup>26</sup>, che non basta da sola per il Graziani a produrre determinati effetti sulla visione del matrimonio, ma si inserisce in un più ampio «*sovvertimento di tutto il sistema di valori, degli atteggiamenti sociali e del comportamento individuale*<sup>27</sup>.

### **III. L'esclusione dell'indissolubilità nella giurisprudenza rotale 2007-2018<sup>28</sup>.**

Al fine di valutare se e con quale profondità la sopra descritta situazione di crisi del sistema di valori possa influenzare la mentalità e le convinzioni delle persone che si accostano al matrimonio canonico, con particolare riferimento all'esclusione della indissolubilità (o *bonum sacramenti*), a partire dalla giurisprudenza della Rota Romana, conviene ripercorrere gli **elementi costitutivi di tale capo di nullità**, parte del più ampio fenomeno della simulazione del consenso.

III.a. Innanzitutto, come riporta il can. 1057, § 2 CIC, il **consenso** che costituisce il matrimonio è un *actus voluntatis* emesso da parte di entrambi i nubenti, – cioè, una loro scelta pensata e voluta – «*et proinde tantummodo ab internis hominis facultatibus, scilicet ab intellectu atque a voluntate oriri potest*»<sup>29</sup>. Tale atto di volontà ha un oggetto preciso, il patto coniugale come descritto dai canoni 1055 e 1056 CIC, che riconoscono il matrimonio naturale dotato comunque di finalità e di proprietà essenziali (tra cui l'indissolubilità) anche a prescindere dall'ordinamento canonico, ed elevato da Cristo alla dignità di sacramento<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Con solo una minima esagerazione, si può affermare che, a livello mondiale, è rimasta solo la Chiesa Cattolica a sostenere – giustamente – il “per sempre” nell’ambito degli stati di vita, che si tratti di matrimonio, vita consacrata o ordine sacro, coerentemente con la “fiducia antropologica” di fondo che non può mai venire meno nel popolo di Dio, attesa la bontà della creazione.

<sup>26</sup> E. GRAZIANI, *Mentalità divorzistica ed esclusione della indissolubilità del matrimonio*, in *Ephemerides iuris canonici*, XXXIV, 1978, 1-2, 18.

<sup>27</sup> E. GRAZIANI, *Mentalità divorzistica ed esclusione della indissolubilità del matrimonio*, in *Ephemerides iuris canonici*, XXXIV, 1978, 1-2, 26.

<sup>28</sup> Si tratta di 57 Sentenze pubblicate nei volumi editi dal Tribunale Apostolico della Rota Romana.

<sup>29</sup> coram Caberletti, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 25.

<sup>30</sup> cf. coram Ferreira Pena, sent. diei 10 iulii 2009, RRDec., vol. CI, 199.

Tale consenso, di conseguenza, ricorda una *coram Defilippi*, da una parte, «*ut proprie “matrimonialis” sit, respicere debet matrimonium iuxta eius obiectivam structuram*»<sup>31</sup>, e dall’altra, «*discedere nequit ab essentialibus elementis proprietatibus, quibus Deus coniugium adornavit*», con una precisazione fondamentale, cioè quanto detto vale «*quamvis non requiratur ut a nubente omnia illa elementa et proprietates explicite considerentur, cum satis sit ut ab ipso omnia saltem implicite comprehendantur in voluntate matrimoni contrahendi recta cum intentione, nullo essentiali elemento coniugii nullaque eius essentiali proprietate exclusis*»<sup>32</sup>. Allo stesso modo, ad esempio, quando si comprende di amare una persona è ragionevole pensare che tale percezione sia il frutto di un apprezzamento generale, non della valutazione minuziosa di ogni singolo tratto caratteriale, preferenze e dettaglio fisico della persona stessa.

Tuttavia, che il consenso sia un atto che si forma nella sfera interiore non esclude il fatto che esso debba essere manifestato all’esterno, come spiega S. Tommaso menzionando per analogia il mondo dei contratti e il sacramento del battesimo: «*Coniunctio matrimonialis fit ad modum obligationis in contractibus materialibus. Et quia materiales contractus non possunt fieri nisi sibi invicem voluntatem suam verbis promant qui contrahunt, ideo etiam oportet quod consensus matrimonium faciens verbis exprimatur: ut expressio verborum se habeat ad matrimonium sicut ablutio exterior ad baptismum*»<sup>33</sup>.

III.b. Se il consenso è un atto di volontà che si presume in conformità alla sua manifestazione esterna (can. 1101 CIC), allo stesso modo l’esclusione del matrimonio stesso, o di una sua proprietà essenziale, deve avvenire tramite un atto positivo di volontà, mai presunto, ma sempre bisognoso di essere provato (can. 1060 CIC). Infatti, con le parole di una *coram Arokiaraj*, «*actus denique non potest esse mere praesumptus, scilicet sic et simpliciter ex nubentis forma mentis, institutione vel moralibus lineamentis illatus*»<sup>34</sup>, bensì, come afferma una *coram Defilippi*, «*dicendus est “positivus” ille actus voluntatis, quando est a) revera positus, et quidem utpote, “actus humanus”, seu deliberate procedens ab intellectu et voluntate; b) positus modo “actuali” vel saltem “virtuali” tempore nuptiarum, ita ut efficaciter conexus sit cum consensu, cuius obiectum substantialiter determinat; c) “firmus”, ita ut matrimonium contrahatur iuxta illam determinationem et non aliter*»<sup>35</sup>.

In altri termini, con le parole di una *coram Caberletti* :«*Posititas quaesita pro actu voluntatis excludentis componendo significat subiectum reapse operationem per suam voluntatem posuisse, ita ut habeatur transitus a “posse” ad “esse”, ideoque ad veritatem voluntatis excludentis agnoscendam auxilium psychologicum necnon*

---

<sup>31</sup> coram Defilippi, sent. diei 23 octobris 2008, RRDec., vol. C, 271.

<sup>32</sup> coram Defilippi, sent. diei 23 octobris 2008, RRDec., vol. C, 271-272.

<sup>33</sup> *Summa Theol., Suppl.*, q. 45, a. 2, in corp.

<sup>34</sup> coram Arokiaraj, sent. diei 13 martii 2008, RRDec., vol. C, 110.

<sup>35</sup> coram Defilippi, sent. diei 22 martii 2007, RRDec., vol. XCIX, 106.

*iuridicum, si probationes obtainendae spectantur, afferunt “quei suggerimenti che mettono in luce l'intensità o la fermezza dello stesso atto escludente, come ad esempio un velle non piuttosto che un nolle, o il voluntarium positivum in contrapposizione a quello negativo, o l'aspetto imperativo del volere, ossia la categoricitas voluntatis”* (A. Stankiewicz, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel “positivus voluntatis actus”, in Periodica de re canonica 87 [1998], p. 284»*<sup>36</sup>.

III.c. Per definire con maggiore precisione le caratteristiche di tale atto positivo di volontà, in negativo, si deve ricordare che esso, secondo una *coram* Caberletti, «*ontologice differt a sic dicta voluntate habituali, quae tantum animi inclinatio vel proclivitas, aut dispositio manet, quin ad voluntatis electionem perveniat; et nihil profecto minus voluntas interpretativa pro actu simulationis recipi potest»*<sup>37</sup>, precisando poi che, a partire dal fatto che il Codice riconosce e accoglie il matrimonio naturale, inevitabilmente «*Ecclesia, errores modernos firmiter respuens, doctrinam indissolubilitatis vinculi iugalis solemniter conclamavit»*<sup>38</sup>.

In altre parole, come ricordò Paolo VI, «*Coniuges, enim, cum liberum praestant consensum, non aliud faciunt, quam ingrediuntur atque inseruntur in ordinem obiectivum, seu “institutum” quod eos superat ex eisque minime pendet nec quoad naturam suam, nec quoad leges sibi proprias»*<sup>39</sup>. La verità del matrimonio che la Chiesa propone, cioè, è ontologica, non sociologica, non soggetta alle mutevoli percezioni o ancor meno alle mode; in sintesi, la verità si accoglie, non si determina a maggioranza.

Inoltre, allo stesso modo, proseguendo nell'analisi della volontà simulatoria, secondo la sopra citata *coram* Caberletti, «*positivus voluntatis actus quo indissolubilitas vinculi excluditur non est confundendus cum mera animi dispositione ad suipsius libertatem fovendam ac tuendam, neque cum generica intentione numquam perpetuo vinculo se obligandi»*<sup>40</sup>. L'atto positivo di volontà *ad excludendum*, insomma, deve essere emesso e non revocato, quindi permanere, come afferma il medesimo illustre Ponente: «*Voluntas contraria bono sacramenti in actu consensum perficiendi positive emittatur opus est, quamvis satis est etiam ut actus, olim elicitus et non revocatus, virtualiter perseveret»*<sup>41</sup>.

III.d. Inoltre, la giurisprudenza rotale riconosce che l'atto positivo di volontà può nascere da convinzioni radicate nel nubente a partire da suo concreto contesto storico e culturale, ma pur dovendo essere in ogni caso *vere positus*, cioè essendoci la necessità

<sup>36</sup><sup>36</sup> coram Caberletti, sent. diei 31 iulii 2014, RRDec., vol. CVI, 244.

<sup>37</sup> coram Caberletti, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 26; cf. coram Defilippi, sent. diei 22 martii 2007, RRDec., vol. XCIX, 105.

<sup>38</sup> coram Caberletti, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 27.

<sup>39</sup> PAOLO VI, Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 9 febbraio 1976, AAS 68 [1976], 188.

<sup>40</sup> coram Caberletti, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 28.

<sup>41</sup> coram Caberletti, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 28.

di un atto della volontà, che permane nonostante altre motivazioni di segno contrario (la *causa contrahendi*) che inducono alla celebrazione del matrimonio. Afferma al riguardo una *coram* Monier che: «*Ad rem quoque iam scripsimus in una Perusina-Civitatis Plebis: "Memorari oportet quod saepe saepius nostro in tempore multi sunt qui, quamvis catholice educati sunt, ab Ecclesiae doctrina et magisterio discedunt et ad proprium commodum assumunt falsas ideas hodie in societate plerumque admissas super matrimonii institutione et perpetuitatis sensu; his in casibus ad matrimonium religiosum unice accedunt ut compartis vel familiae desiderio obsequantur, tenentes vero nullum ex ritu oriri perpetuum vinculum"* (*coram infrascripto Ponente, sent. diei 16 februarii 2001, ibid., vol. XCII, p. 157, n. 5*)»<sup>42</sup>.

Circa la forma di ogni volontà simulatoria, compresa quella relativa all'esclusione dell'indissolubilità, ricorda una *coram* Caberletti citando anche giurisprudenza meno recente, «*esse potest absoluta, quae fit per simplicem actum positivum voluntatis intendentem matrimonium solubile, vel hypothetica, quae scilicet evenit quem iam ab initio contrahens statuit matrimonium solutum fore si res male cessissent, si casus foret, "etiamsi qui ita contrahit neque sciatur, neque praevideat, vinculum coniugale postea revera fractum iri"* (*coram Filipiak, sent. diei 23 martii 1956, RRDec., vol. XLVIII, p. 256, n. 2*)»<sup>43</sup>.

Sul modo di escludere l'indissolubilità ritorna con parole simili anche una *coram* Erlebach, che si riallaccia a consolidata giurisprudenza rotale, chiarendo in sintesi che può essere ipotetico o eventuale la circostanza che genera dubbio o timore, ma non l'atto simulatorio, che deve sempre essere “positivo”: «*Exclusio indissolubilitatis fieri potest modo absolute, si quis suo lubitu rescindere intendit matrimonium, vel hypothetico, cum nubens "si obvenerit aliqua reformidata circumstantia (v. gr.: si amor vel concordia deficiat, si coniugalnis convictus infelix evadat, etc.), obrumpere intendit vinculum. Attamen etiam hoc in casu 'non agitur de hypothetico actu voluntatis, qui absolutus e contra, uti actus positivus, esse debet, sed de hypothetico eventu futuro, quo verificato, contrahens intendit, et quidem absolute, solvere vinculum'* (*coram Colagiovanni. sent. diei 9 aprilis 1991, RRDec., vol. LXXXIII, p. 229, n. 8*)” (*coram Defilippi, sent. diei 9 februarii 2000, ibid., vol. XCII, p. 143, n. 8*)»<sup>44</sup>.

III.e. In modo particolare, l'atto con cui si attua la simulazione del consenso può presentarsi in diversi modi, cioè in tre livelli di progressiva intensità secondo la consolidata e autorevole giurisprudenza proposta da una *coram* Defilippi: «*Simulatio consensus ob exclusam indissolubilitatem tunc habetur quando quis, celebrans matrimonium, reapse hoc vult dissolubile. In indissolubilitate autem, ut proprie loquamur, tres gradus inter se intime coniuncti prospici possunt, scilicet: stabilitas, perpetuitas atque indissolubilitas sensu stricto intenta [...]. Consequenter etiam*

<sup>42</sup> coram Monier, sent. diei 29 octobris 2010, RRDec., vol. CII, 374.

<sup>43</sup> coram Caberletti, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 27.

<sup>44</sup> coram Erlebach, sent. diei 5 iunii 2014, RRDec., vol. CVI, 179.

*exclusio indissolubilitatis veluti per triplicem formam fieri potest; scilicet: “In primis indissolubilitatem is excludit, qui stabilitatem vinculi matrimonialis respuit. Idque obvenit, si quis unionem transitoriam tantum stipulare cum com parte intendat, seu matrimonium, quod dicitur, ad experimentum (cf. Ioannes Paulus II, Adh. ap. Familiaris consortio, n. 80). Deinde indissolubilitatem is quoque excludit, qui perpetuitatem vinculi matrimonialis reicit. Hoc autem tunc accidit, si quis unionem temporariam (cf. ibid., n. 80) tantum ingredi velit, seu matrimonium, quod dicitur, ad tempus. Demum indissolubilitatem directe proprieque is excludit, qui sibi servat ius radicale solvendi vinculum matrimoniale, quod ius divortiandi vocari solet vel facultas divortii faciendi (cf. ibid., n. 82)” (coram Stankiewicz, sent. diei 26 novembris 1998, RRDec., vol. XC, p. 761, n. 10)»<sup>45</sup>.*

III.f. Una qualche limitazione della volontà, magari a partire dalle “idee comuni e diffuse” nel tempo e nel luogo in cui i nubendi sono cresciuti e si sono formati una immagine del matrimonio, non basta a rendere nullo il consenso espresso, ma occorre – giova ricordare – una positiva esclusione del matrimonio stesso o di qualche elemento essenziale, come riferisce una *coram Erlebach*: «*At, proh dolor!, aliquando signum manet vacuum, scilicet sine existentia rei in concreto significatae, si verba saltem in parte uti fatus vocis profluunt quin contrahens voluntatem habeat integrum sese obligandi ad tenorem patefactae declarationis. Ordinarie tamen imperfectiones voluntatis nullum consectarium iuridicum secumferunt in ordine ad validitatem consensus quia, uti dicitur, praevaleret his in casibus voluntas generalis matrimonium hic et nunc cum determinata persona contrahendi*»<sup>46</sup>.

Tale valutazione, prosegue il summenzionato Ponente, può essere modificata unicamente quando: «*Res tamen aliter se habent si quis non solum non omnia directe et integre vult consequi, vel non de omnibus in formula consensus dictis revera cogitat, vel similia, sed ex toto deficit voluntas contrahendi aut quis excludit aliquid elementum sine quo non datur matrimonium uti a Creatore conditum*»<sup>47</sup>. Ciò è confermato dal fatto che, in relazione allo schema di prova: «*Probatio exclusionis indissolubilitatis vertit potissime circa existentiam, vel minus, positivi actus voluntatis excludentis*»<sup>48</sup>.

III.g. Quanto detto sin qui richiede ora una precisazione, solo apparentemente ovvia, circa il fatto che, al momento di contrarre matrimonio, l’atto di volontà che i nubendi emettono – per il consenso o per l’esclusione – è unico e uno solo, ricorda un’altra *coram Caberletti*: «*Exclusio boni sacramenti fit solummodo per actum a voluntate reapse positum [...] Doctrina de duobus actibus voluntatis concurrentibus, cum unus pro matrimonio ineundo et alter pro bono sacramenti pugnet, quidem sub adspectu psychologico absurdum sapit; attamen non est qui non videat necessitatem actus praevalentis seu significantis voluntatem effectivam, aliqua firmitate pollentem,*

---

<sup>45</sup> coram Defilippi, sent. diei 23 octobris 2008, RRDec., vol. C, 273.

<sup>46</sup> coram Erlebach, sent. diei 3 februarii 2011, RRDec., vol. CIII, 41.

<sup>47</sup> coram Erlebach, sent. diei 3 februarii 2011, RRDec., vol. CIII, 40.

<sup>48</sup> coram Erlebach, sent. diei 3 februarii 2011, RRDec., vol. CIII, 41.

*praesumpti excludentis (cf. Z. Grochlewski, *De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione*, D'Auria, Neapoli 1973, p. 56): attamen processus electionis suam unitatem quidem servat, quae per unum actum voluntatis patefit, ideoque necessarium est, sed et sufficit, probare illud quod voluntas subiecti egit, progrediendo quidem in unum tantum cursum»<sup>49</sup>.*

III.h. Come poi possa avvenire l'esclusione dell'indissolubilità, tenuto conto della necessaria relazione tra intelletto e volontà del nubendo, è chiaramente esposto in una *coram* Caberletti, in cui, ricordando la necessità di un intervento diretto della volontà si afferma che: «*Actus vero exclusionis solummodo per voluntatis actum perficitur, etsi opera intellectus praerequiritur, idcirco, si cogitatio tantum in mente oritur ac manet, nullatenus obiectum consensus vitiatur [...]. Nupturiens qui bonum excludere velit, incedere debet in obiectum voluntatis sua definiendum, scilicet positive agere debet, actualiter volens, vel saltem virtualiter, indissolubilitatem recusare: "positivus voluntatis actus ipsum consensum matrimonialem actualiter vel saltem virtualiter ingredi debet tempore eius praestationis in nuptiis celebrandis eiusque obiectum quo ad perpetuitatem limitando"* (*coram Stankiewicz, sent. diei 25 iunii 1993, RRDec., vol. LXXXV, p. 500, n. 11*)»<sup>50</sup>.

In altro modo, sullo stesso tema ritorna una *coram* Viscome, sulla scorta della giurisprudenza consolidata della Rota Romana, ribadendo e chiarendo che vi sono stati d'animo e pensieri che non hanno la “forza” per determinare la volontà e non vanno quindi con essa confusi: «*Ad positivitatem actus non assurgunt varii status mentis, qui solummodo in ambitu intellectus manent. Hac in re peculiaris valet monitio "ne confundatur actus voluntatis cum praevisione, etiam cum certitudine, divertendi. Praevisio enim est mentis actus, qui voluntatem non movet. Aliud est possibilitatem ad divortium recurrendi in mente habere et de ea loqui, aliud est ipsum consensum matrimonialem perstringere per actum voluntatis. Actui mentis accedere debet actus voluntatis, quo divortium nedum praevideatur, verum etiam positive intendatur"* (*coram Huber, sent. diei 16 martii 2005, Pisana, A. 31/05, n. 5*)»<sup>51</sup>.

III.i. In sintesi, la giurisprudenza costante e maggioritaria della Rota Romana, nel periodo di tempo esaminato, sembra dare importanza al contesto storico e sociale in cui si sono formati i nubendi e vengono celebrate le nozze, perché esso può contribuire a costruire nelle loro menti una particolare visione del matrimonio, difforme da quella proposta dalla Chiesa<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> coram Caberletti, sent. diei 31 iulii 2014, RRDec., vol. CVI, 244.

<sup>50</sup> coram Caberletti, sent. diei 7 martii 2017, RRDec., vol. CIX, 98.

<sup>51</sup> coram Viscome, sent. diei 17 maii 2017, RRDec., vol. CIX, 231.

<sup>52</sup> cf. ad esempio, coram Sable, sent. diei 3 maii 2007, RRDec., vol. XCIX, 152-153 (a proposito del “laicismo); coram Sciacca, sent. diei 1 iunii 2007, RRDec., vol. XCIX, 192 (a proposito della *mens divortiistica*); coram Turnaturi, sent. diei 14 maii 2009, RRDec., vol. CI, 97 (a proposito di *fomatio materialistica vel marxista*).

D'altra parte, allo “spirito del tempo” non viene riconosciuto un influsso determinante in sé<sup>53</sup>; cioè una mentalità diffusa, per quanto contraria all'insegnamento della Chiesa sul matrimonio non è ritenuta in grado di generare una sorta di presunzione opposta a quella presente nel Codice<sup>54</sup>, come se si potesse presumere che chi cresce e vive in un determinato contesto rifiuti automaticamente, ad esempio, l'indissolubilità del matrimonio, e il contrario debba essere provato<sup>55</sup>, come ricorda una *coram Arokiaraj*: «*Itaque, verbi gratia, ex mero asserto partis atheismo vel ex circumstantia quo dilla in ambitu religioni adverso adoleverit, fas non est deponi – ut ita loquamur “automatice” – reiectionem ex eius parte proprietatis essentialis indissolubilitatis coniugii»<sup>56</sup>.*

Qualunque sia la mentalità comune, o quella dei nubendi, perché si possa superare la presunzione di validità del consenso emesso<sup>57</sup> occorre un atto positivo di volontà volto ad escludere il matrimonio stesso o una sua proprietà essenziale, in grado di superare le idee comuni e il non pensato, il *non velle* (*rectius, nolle*), come si usa dire, per giungere in qualche modo a un chiaro *velle non*<sup>58</sup>; infatti, come ricorda una *coram Bottone*, «*ipsa expressio externa fit per actum positivum voluntatis, et “consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis, in celebrando matrimonio adhibitis”* (can. 1086, § 1 [cf. nunc can. 1101, § 1], *quae praesumptio refelli nequit nisi per “probationem actus positivi voluntatis contrarii”* (*coram Pinna, sent. diei 16 ianuarii 1958, RRDec., vol. L, p. 11, n. 3)*)<sup>59</sup>.

E anche qualora i nubendi avessero assimilato un radicato errore circa il matrimonio, in specie in relazione alla sua indissolubilità, per ragioni culturali, di ignoranza o di mentalità diffusa, occorrerà sempre che tale errore esca in concreto dalla sfera dell'intelletto al momento della celebrazione delle nozze e invada la volontà, determinandola inesorabilmente; sarà quindi sempre la volontà a generare la simulazione, mai l'errore da solo, come risulta ben sintetizzato in una *coram Caberletti*: «*Error vinculi perpetuitatem negans nequaquam ad actum voluntatis pervenire valet, si tantum in mentis ordine permanet. Nam iudicium speculativum, quamvis suum influxum exercet in voluntatis electiones, minime voluntatem obligat. Attamen error tam tenaciter radicatus in subiecto agente esse potest ut ille iudicium practico-practicum, per quod contrahens ad consensum eligendum pervenit, efformare valeat:*

---

<sup>53</sup> cf. *coram Caberletti*, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 28.

<sup>54</sup> cf. *coram Arokiaraj*, sent. diei 12 martii 2012, RRDec., vol. CIV, 52

<sup>55</sup> Di ciò parlò anche Giovanni Paolo II in una sua Allocuzione alla Rota Romana, «*Tanto meno essa (tale reale difficoltà) giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell'esistenza del vero consenso*»: GIOVANNI PAOLO II, Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 21 gennaio 2000, AAS 92 [2000], 352.

<sup>56</sup> *coram Arokiaraj*, sent. diei 13 martii 2008, RRDec., vol. C, 110.

<sup>57</sup> cf. R. COLANTONIO, *Valore della presunzione del can. 1101, § 1 del CIC*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, 18.

<sup>58</sup> *coram Defilippi*, sent. diei 23 octobris 2008, RRDec., vol. C, 272.

<sup>59</sup> *coram Bottone*, sent. diei 8 martii 2012, RRDec., vol. CIV, 44.

*“Fieri tamen potest ut error ita penetret et attrahat personalitatem, ut dicitur, contrahentis, ut aliter ipse nolit quam cogitet, aliter non agat vel operetur, quam mente voluet. In hoc casu error dici potest inducere nullitatem coniugii, non tam in seipso quam potius propter voluntatem per seipsum vitiatam”* (coram Felici, sent. diei 17 decembris 1957, RRDec., vol. XLIX, p. 844, n. 3)»<sup>60</sup>.

#### **IV. Un diverso indirizzo nella giurisprudenza della Rota Romana in merito al rapporto tra esclusione dell’indissolubilità e crisi del sistema di valori.**

Tuttavia, il discorso non finisce qui. Infatti, nelle decisioni rotali del periodo di tempo sin qui esaminato, si rinviene anche un altro indirizzo giurisprudenziale, differente e minoritario, che parrebbe attribuire uno spazio e un influsso maggiore alla mentalità del presente, quindi al sistema di valori “in crisi”, in ordine alla possibilità dei nubendi di emettere un valido consenso o, altrimenti detto, all’influsso determinante e dominante di tale situazione sulla visione del matrimonio e sulle intenzioni con cui ci si accosta alla sua celebrazione.

Un riferimento al contesto ecclesiale presente e alla disposizione fortemente problematica di non pochi fedeli che si accostano al matrimonio in Chiesa, dovuto a un senso di appartenenza ecclesiale effettivamente scarso, non senza qualche vena di pessimismo, si trova in una *coram* Pinto in relazione a un ampliamento del campo dell’esclusione dell’indissolubilità: «*Neminem effugit carentia in dies incrementum sumens illius “senso di appartenenza ecclesiale”, qui, e contra, invicte demonstratur ab asseclis aliarum religionum, puta, ex. gr., islamicos et induistas. Huiuscemodi fideles, in amore erotico innixi, ope malefici influxus pravorum moderni hedonismi principiorum, non vero sponsali, voce sunt catholici, eorum autem cor voluntasque Deo et Ecclesiae doctrinae amplius non incumbunt. Pusillus in dies fit grex fidelium, qui amorem coniugalem intelligunt coluntque*»<sup>61</sup>.

La medesima sentenza, affermativa, contiene una ampia esposizione *in iure* a favore dell’influsso dirimente della mentalità odierna sulla visione del matrimonio, e in specie sulla esclusione della indissolubilità: «*Accidit etenim magis ac magis modernis temporibus, ut voluntati repraesentatio detur obiecti falsa seu erronea. Ita fit ut veritates immortales, penes hodiernos iuvenes, in discriminem ponantur vel, quod peius est, a simulacris unius diei substituantur*»<sup>62</sup>.

Nella visione del Ponente, si tratta di qualcosa di più profondo di una semplice mentalità diffusa, bensì «*de ratione cogitandi et vivendi ex parte modernorum iuvenum quam longe graviori; agitur nempe de radicali reiectione (“rifiuto”) instituti matrimonialis in natura fundati elevatique a Christo maiori dignitati in Novo*

---

<sup>60</sup> coram Caberletti, sent. diei 18 ianuarii 2007, RRDec., vol. XCIX, 28.

<sup>61</sup> coram Pinto, sent. diei 11 iulii 2008, RRDec., vol. C, 238.

<sup>62</sup> coram Pinto, sent. diei 11 iulii 2008, RRDec., vol. C, 238.

*Testamento»<sup>63</sup>, con la precisazione che «parvipendenda non est moderna lues catholicorum fidelium, qui tenent omnia posse carentes cum sint etiam minima christiana catechesi, ita ut transitus in dies frequentius evadat a generali errore ad actuale vel saltem virtuale iudicium practico practicum essentiam elidendi obiecti formalis consensus»<sup>64</sup>.*

La conclusione di tale sviluppo argomentativo – forse sin troppo negativo, ma nella sostanza condivisibile – si spinge sino ad una ardita conclusione, che porta alle estreme conseguenze l'influsso sul consenso della mentalità del tempo presente, a causa della quale «nupturiens duas possit colere co-existentes voluntates. Ex una parte ille eligit comprehendere eique sincero animo adhaeret [...]. Ex altera vero parte absonas animi inclinationes patefaciens vel tandem aliquando occultans, contrahens, invincibili errore mente retenta quoad vinculi non recusabilem solubilitatem secundum praevalentem et immo dominantem saeculi mentem, claram et inaequivocam voluntatem perficit matrimonium resuendi iuxta principia a natura iureque requisita»<sup>65</sup>.

Un riferimento alla mentalità dei tempi odierni, senza però entrare nel merito dei suoi effetti sulla volontà, si trova anche in una *coram* Heredia Esteban, che mette in evidenza l'influsso “inquinante” dei moderni mezzi di comunicazione sociale soprattutto sui giovani, sempre meno in grado di distinguere cosa possa essere definito “cattolico” e cosa no; giova sottolineare che tale sentenza ha come riferimento la giurisprudenza *coram* Pinto: «Non est enim tantum quaestio de mente ad divortium prona - de s.d. “mentalità divorzistica” -; proh dolor de errore agitur quam longe graviori, nempe de methodica reiectione [“rifiuto”] instituti matrimonialis a natura praefigurati elevatique a Christo in Novo Testamento. Gravior aspectus generalis iuvenum modernorum mentis in eo consistit, ut se praedicent credentes et tamen liberos saeculi voluntati adhaerendi, quae mediorum communicationis socialis opera magis magisque extollit hominis exemplar, qui bis ter tandemque quater in nuptias s.d. civiles intrat” (*coram* Pinto, sent. diei 9 iunii 2000, *ibid.*, vol. XCII, p. 463, n. 6)»<sup>66</sup>.

Allo stesso modo, rilevanza è data alla mentalità comune odierna pure in una *coram* Turnaturi, secondo cui si tratterebbe di una mentalità del tutto interiorizzata e efficacemente presente al momento del consenso come volontà escludente: «Proh dolor, hodieris temporibus magis magisque nubentes etiam catholicam fidem

---

<sup>63</sup> *coram* Pinto, sent. diei 11 iulii 2008, RRDec., vol. C, 239.

<sup>64</sup> *coram* Pinto, sent. diei 11 iulii 2008, RRDec., vol. C, 239.

<sup>65</sup> *coram* Pinto, sent. diei 11 iulii 2008, RRDec., vol. C, 240; cf. anche *coram* Pinto, sent. diei 13 decembris 2016, RRDec., vol. CVIII, 358-359, dove ritorna una analisi descrittiva dei “mali del nostro tempo” e sull’effetto che possono avere sulla visione del matrimonio e sulla mentalità dei nubenti. Su tali aspetti non si può che concordare; il dissenso inizia invece dove sembra potersi cogliere una sorta di automatismo, di inevitabilità tra la situazione così descritta e i suoi effetti sulla volontà matrimoniale, come se nell’essere umano non esistessero risorse che gli consentano di non essere semplicemente il prodotto delle idee comuni e delle situazioni culturali che ha intorno.

<sup>66</sup> *coram* Heredia Esteban, sent. diei 14 decembris 2018, RRDec., vol. CX, 411.

*profitentes leviter ad coniugium accedunt vel rati se posse in peculiaribus adjunctis seu extantibus difficultatibus in ducenda coniugali consortione ad separationem divortiumque transire seu recurrere iuxta legem civilem»<sup>67</sup>.*

Tuttavia, il medesimo Ponente, dopo aver richiamato un illustre precedente giurisprudenziale, «*Etenim, “ad simulationem matrimonii efficiendam non sufficit simplex absentia intentionis contrahendi [...]”* (coram Pompedda, sent. diei 9 martii 1970, RRDec., LXII, p. 476, n. 2)»<sup>68</sup>, chiarisce condivisibilmente che: «*Quousque tamen ab erronea vel theoretica sententia mente concepta ad positivam voluntatis statuitionem contra matrimonii bona vel fines non fit transitus, vix sermo fieri potest de consensus simulatione»<sup>69</sup>,* chiarendo che la mentalità non diviene atto positivo di volontà «*nisi error (circa indissolubilitatem) in definito casu tam radicatus fuerit ut pervicacem mentem, obstinatam agendi rationem inducentem eformaverit et in firmam voluntatem verterit illamque determinaverit»<sup>70</sup>.* Insomma, come ricordato in precedenza, anche in questo caso si giunge a concludere che esistono errori che forse oggi più che in passato invadono l'intelletto, anche in maniera inconsapevole; ma perché a tali errori si possa attribuire la forza di produrre un consenso nullo, occorre che passino nella volontà.

Le conseguenze più estreme di tale indirizzo giurisprudenziale si ritrovano comunque nelle decisioni *coram* Pinto, che da una parte si richiama ad autorevole dottrina del passato, traendone alcuni spunti circa il rapporto errore – volontà: «*Iamvero quam maxime hodie accidit penes ampliatum christifidelium contrahentium acervum, ut in consentiendo non veritas naturae vel Evangelii specificet obiectum, sed error.* “Il consenso dei nubenti, - perbelle rescritbit Em.mus Pompedda -, è diretto all'oggetto in quanto questo è inficiato da tale errore; in altre parole, l'errore è l'oggetto della volontà del contraente. Un simile errore non può non falsificare, corrompere il consenso se la qualità, su cui verte l'errore stesso, non può accordarsi coll'autentico oggetto del consenso matrimoniale” (*Mancanza di fede e consenso matrimoniale, in Studi di Diritto matrimoniale, Milano 1993, p. 438»<sup>71</sup>*).

Dall'altra, il medesimo Ponente si richiama alla propria precedente produzione giurisprudenziale, segno di un percorso di pensiero personale portato avanti lungo anni, venato della già ricordata visione pessimistica: «*His praeceptis innitebatur decisio in una coram infrascripto: “Tamen parvipendenda non est moderna lues catholicorum fidelium, qui tenent omnia posse carentes cum sint etiam minima christiana cathechesi, ita ut transitus in dies frequentior evadat a generali errore ad actuale vel saltem virtuale iudicium practico practicum essentiam elidendi obiecti formalis consensus. Iudicibus itaque ecclesiasticis semper magis occurrit necessitas se notarios habendi*

<sup>67</sup> coram Turnaturi, sent. diei 13 martii 2008, RRDec., vol. C, 94.

<sup>68</sup> coram Turnaturi, sent. diei 13 martii 2008, RRDec., vol. C, 97.

<sup>69</sup> coram Turnaturi, sent. diei 13 martii 2008, RRDec., vol. C, 96.

<sup>70</sup> coram Turnaturi, sent. diei 13 martii 2008, RRDec., vol. C, 96.

<sup>71</sup> coram Pinto, sent. diei 22 ianuarii 2010, RRDec., vol. CII, 21.

*funestae realitatis, quae si uno verbo exprimi posset, praedicanda esset systematica reiectio suscipiendarum obligationum”* (sent. diei 9 maii 1997, Savonen.-Naulen. A. 50/97, n. 5)»<sup>72</sup>.

Nella medesima sentenza, poi, il Ponente prosegue richiamandosi a giurisprudenza meno recente, che tuttavia, benché autorevole, può essere considerata meno *ad rem*, dal momento che la “propria doctrina de matrimonio” menzionata fa riferimento a qualcosa che è passato chiaramente dall’intelletto alla volontà, quindi a un *velle non* rispetto alla proprietà essenziale dell’indissolubilità, la quale viene confinata all’essere un elemento a cui semplicemente non si pensa più per ragioni di mentalità contemporanea<sup>73</sup>: «*Iure meritoque perinde docebat una coram Pompedda: “Indissolubilitas [...] excludi potest dupliciter: vel quia nubens, qui doctrinam rectam cognoscit de connubio, illud init dummodo sibi facultas [...] integra sit solvendi vinculum; vel quia contrahens sibimet propriam doctrinam de matrimonio finxit eique omnino adhaesit mente et animo, e qua tamen doctrina abest notio indissolubilitatis, ac ita et non aliter, nubens voluit coniugium celebrare”* (sent. diei 1 iuli 1969, RRDec., vol. LXI, p. 691, n. 3)»<sup>74</sup>.

Una ulteriore riflessione sul possibile nesso tra la mentalità contemporanea, in caso, in Europa, circa la visione del matrimonio e, di conseguenza, circa i suoi effetti sull’esclusione dell’indissolubilità si trova poi in una *coram Graulich*, che presenta un’ampia premessa sulla decadenza religiosa dei Paesi europei, in specie in relazione al tema dell’indissolubilità, elencando una serie di situazioni diffuse e atte ad alterare la percezione della realtà matrimoniale, in una sorta di drammatico *climax* ascendente: «*Hodiernis temporibus non semper facile est nubenti coniugii proprietatem indissolubilitatis sic et simpliciter recte intelligere atque in suo consensu directe accipere, quasi per absorptionem ex ipsa cultura - sicut vero aliis praeteritis temporibus -, quippe cum hodierna Europaea societas in quasi generalem errorem irrepta esset, ita ut quasi de pervicaci errore quibusdam in casibus hac in provincia sermo fieri possit. Cum vero de christiana societate in Europa amplius sermo fieri non possit, christianus ipse, cum iniit matrimonium et dum consensum profert, quasi obstupefactum intellectum aliquando habet circa matrimonii essentiam, quoniam quoquoversum constanter trahitur et aliubi instanter compellitur et eo sensu neque communes litterae (lege “cultura”) nec v. d. “mass media” auxilium afferunt. Quo circa si christianus institutus est in familia ubi parentes divortium perfecerunt, si ipse ab Ecclesia longinquus constanter vixit, si in “movimenti politici” multos per annos*

<sup>72</sup> coram Pinto, sent. diei 22 ianuarii 2010, RRDec., vol. CII, 21.

<sup>73</sup> Si veda al riguardo, ad esempio, anche una *coram Sable*, sent. diei 26 maii 2010, RRDec., vol. CII, 180: «*Ad mostrandam accusatam simulationem contra “bonum sacramenti” necesse est probare voluntatem vere positivam et praevalentem contra vinculi indissolubilitatem directe, et igitur superari debet animi dispositio habitualis, intentio interpretativa, mera praewisio a comparte discedendi quae haec omnia voluntatem non determinant*»; cfr. anche *coram Pompedda*, sent. diei 17 maii 1996, RRDec., vol. LXXXVIII, 401: «*Error, e contra, tunc voluntatem determinat seu informat seu efformat ubi fit terminus intentus a voluntate, quae prae se aliud obiectum habere non potuit*».

<sup>74</sup> coram Pinto, sent. diei 22 ianuarii 2010, RRDec., vol. CII, 22.

*militavit qui doctrinam adversus Ecclesiam omnino profitentur (consociationes quoque massonicae non excluduntur) et si omnibus his doctrinis imbutus ac constanter depastus sit, si numquam reversus sit ad pristinam fidem nec ullum aptum iter ad hoc fecerit, et cetera huiuscemodi sicut in hodierna facti specie iudicanda», per poi concludere che, alla luce di tutto ciò, «perdifficile est ut nupturiens, sicut nuper depictus et in illo ac peculiari contextu socio-culturali institutus, veritatem de matrimonio recte inspicere possit, nisi ipse solidus reapse intrinsece fuerit aut, ad Ecclesiam reversus, peculiare iter fidei gressus sit; alioversum hac de re valde dubitatur»<sup>75</sup>.*

D'altra parte, se si può convenire con l'analisi e la descrizione presentata dal Ponente riguardo i “fattori ambientali” che in Europa possono inquinare la visione del matrimonio – caustica e con forti tinte negative, ma aperta alla possibilità del ritorno alla fede, assente invece nelle decisioni *coram Pinto* – rimane meno convincente asserire che tale “aria inquinata” possa togliere del tutto la libertà, obnubilare a tal punto chi si accosta al matrimonio da creare una sorta di “automatismo escludente” in relazione ad alcuni elementi essenziali.

Del resto, il medesimo Ponente definisce solo *perdifficile* (non “impossibile”) che la visione corretta del matrimonio sia mantenuta, e disponibile il ritorno “sanante” alla comunità ecclesiale, evitando di incorrere nel rischio di invertire la presunzione di validità del matrimonio, e la stessa percezione positiva della natura dell'essere umano, arrivando in tal caso all'assurdo di dover dimostrare che la persona ha emesso un valido consenso, il che invece si presume in ogni caso (can. 1101, § 1 CIC).

## V. Conclusioni.

Al termine di tale percorso attraverso la giurisprudenza rotale più recentemente pubblicata, con l'individuazione di due linee giurisprudenziali di non uguale rilievo, essendo la prima chiaramente maggioritaria rispetto alla seconda, occorre provare a trarre qualche conclusione in relazione al tema proposto nel titolo.

Innanzitutto, giova sottolineare come premessa che la giurisprudenza rotale esaminata, pur essendo la più autorevole, visto l'esperienza e la competenza di quel Tribunale Apostolico, non manca tuttavia di qualche significativo limite quanto alla rappresentatività per una indagine sul tempo presente. Va premesso, in primo luogo, che ovviamente per tale via vengono esaminate solo vicende “patologiche”, relative a situazioni che non hanno trovato un esito positivo, in cui cogliere solo gli influssi negativi della situazione valoriale presente; i matrimoni validi e, magari, anche riusciti e felici non possono essere approfonditi tramite lo studio della giurisprudenza.

---

<sup>75</sup> *coram Graulich, sent. diei 11 aprilis 2013, RRDec., vol. CV, 148.*

Inoltre, per ovvie ragioni, si è trattato delle sole Sentenze pubblicate, non di tutte le decisioni emesse a proposito dell'esclusione dell'indissolubilità, che arrivano comunque solo sino al 2018 e, soprattutto, abbracciano vicende di matrimoni contratti diversi decenni or sono, addirittura anche nella vigenza del Codice abrogato. Tali sentenze, quindi, sono lo specchio del mondo di ieri, solo in minima parte di quello odierno.

Non va però sminuita l'importanza delle riflessioni e delle considerazioni giuridiche sin qui raccolte, in grado di fornire uno schema interpretativo di indubbia utilità di fronte al rapporto tra una “crisi del sistema dei valori”, diffusamente percepita e sociologicamente analizzata e descritta<sup>76</sup>, e la realtà del matrimonio cristiano, come emerge nelle cause di nullità matrimoniale.

In primo luogo, non può mancare una riflessione desunta dall'ambito della morale, ma non priva di ricadute anche sulla visione del matrimonio, circa l'idea stessa di crisi del sistema di valori, la quale, in relazione al ventesimo e al ventunesimo secolo «ha le proprie radici nel processo di secolarizzazione, i cui inizi coincidono con la nascita della società moderna ma che diviene fenomeno di massa a partire dalla fine del secolo scorso, trasformandosi gradualmente in secolarismo, con effetti che vanno oltre la critica (talora giustificata) del “sacro” fino ad assumere una valenza etica, mettendo in discussione, o peggio accantonando come anacronistiche, le grandi questioni del senso e del fondamento. [...] Il crollo delle grandi narrazioni religiose, del pensiero metafisico e dei progetti ideologici toglie all'etica le basi tradizionali su cui fondarsi, lasciando il posto nel valutare e orientare l'agire a criteri meramente utilitaristi»<sup>77</sup>.

Tale stato di cose, come si è cercato di mostrare attraverso l'esposizione del magistero pontificio recente, non è mai stato del tutto assente, anzi si potrebbe dire che ogni periodo o congiuntura storica ha avuto la sua peculiare crisi, con specifici riflessi sul matrimonio stesso o su uno dei suoi elementi essenziali. Va inoltre ricordato che già alle sue origini il cristianesimo ha proposto una immagine del matrimonio differente rispetto a quella comune nell'Impero romano, come ricorda l'anonima *Lettera a Diogneto*: «I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. [...] Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. [...] Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto»<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> cf. ad esempio, A. MATTEO, *La prima generazione incredula*, Soveria Mannelli (Cz), 2017<sup>2</sup>.

<sup>77</sup> G. PIANA, *Il disagio giovanile e la crisi dei valori*, in *Alternativa-A*, n. 3, 2023: <https://www.alternativa-a.it/il-magazine/il-disagio-giovanile-e-la-crisi-dei-valori/>

<sup>78</sup> Lettera a Diogneto, V, 1-7.

In ogni caso, l'idea di fondo è che qualsiasi crisi dei valori si stia sperimentando – il magistero pontificio ne ha evidenziate diverse – una corretta antropologia cristiana deve indurre a ritenere che vi sia nell'essere umano la capacità di rispondere al piano del Creatore in relazione al dono di sé nel matrimonio, non essendo concepibile che Dio chieda a uomini e donne qualcosa divenuto per loro impossibile; certamente in tale ambito la Chiesa in tutte le sue componenti ha una grande responsabilità relativa all'annuncio e alla catechesi, tanto da far scomparire sempre più la possibilità che non sia conosciuta da qualcuno – benché non condivisa – la visione cristiana del matrimonio. Le circostanze esterne potranno certamente “inquinare” la visione del matrimonio e magari “indebolire” le persone, ma mai costringerle a rinunciare alla visione di Dio sull'unione tra l'uomo e la donna nel matrimonio.

Occorre, infatti, tenere presente che l'uomo e la donna sono stati creati naturalmente capaci di contrarre un matrimonio valido, che è cosa diversa – ovviamente – da un matrimonio riuscito, che richiede invece l'impegno di tutta una vita; per tale ragione, non si richiedono qualità o formazione particolari<sup>79</sup>. Per tale ragione, in quanto conforme al piano del Creatore, non è nemmeno pensabile che l'essere umano possa modificare il contenuto del patto coniugale, come se esso riguardasse solo i cristiani e magari solo i più “consapevoli” tra essi, in dipendenza dalle opinioni e preferenze derivate dal contesto storico-culturale, come ricordò Giovanni Paolo II: «*Il fatto che il dato naturale sia autoritativamente confermato ed elevato a sacramento da nostro Signore non giustifica affatto la tendenza, oggi purtroppo largamente presente, a ideologizzare la nozione del matrimonio - natura, essenziali proprietà e finalità -, rivendicando una diversa valida concezione da parte di un credente o di un non credente, di un cattolico o di un non cattolico, quasi che il sacramento fosse una realtà successiva ed estrinseca al dato naturale e non lo stesso dato naturale [...] le proprietà essenziali, l'unità e l'indissolubilità, s'iscrivono nell'essere stesso del matrimonio, non essendo in alcun modo leggi ad esso estrinseche*»<sup>80</sup>.

Pertanto, tra i due indirizzi giurisprudenziali individuati non si può che concordare con il primo, maggioritario, che richiede che ogni tipo di errore – più o meno invasivo – passi dall'intelletto alla volontà e la determini in concreto verso la decisione di escludere l'indissolubilità del matrimonio che si sta celebrando. Come esposto sopra, invece, riesce difficile accogliere la seconda linea giurisprudenziale, riconducibile per lo più a decisioni *coram Pinto*, sia in quanto ritiene che un errore

---

<sup>79</sup> Come ricorda una *coram Defilippi*, che ritiene sufficiente la naturale inclinazione al bene: «*Scilicet ad constituendum matrimonium non requiritur ut a nubentibus omnia eius obiectiva essentialia elementa et proprietates singillatim, directe et explicite considerentur; sed satis est ut ab eis omnia saltem implicite comprehendantur in voluntate matrimoni contrahendi recta cum intentione, nullo essentiali elemento constitutivo coniugii nullaque eius essentiali proprietate exclusis*», *coram Defilippi*, sent. diei 5 decembris 2012, RRDec., vol. CIV, 357.

<sup>80</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 1° febbraio 2001, AAS 93 [2001], 360-361; cf. anche *coram Caberletti*, sent. diei 29 novembris 2016, RRDec., vol. CVIII, 322.

dovuto ai disvalori presenti possa semplicemente cancellare la possibilità di consentire secondo quanto il matrimonio cristiano richiede, sia per il fatto che non si possono immaginare nell'uomo due volontà concorrenti e co-operanti, tali da volere e non volere la medesima cosa nel medesimo istante.

Per meglio comprendere il rapporto errore – volontà, conviene ricordare che ancora nel 2000 Giovanni Paolo II aveva messo a confronto la visione del matrimonio secondo la Chiesa e quella propria della “mentalità corrente”, richiamando la necessità di non confondere le difficoltà di comprensione con una sorta di esclusione automatica di qualche proprietà essenziale del vincolo coniugale e soprattutto invitando a una fiducia di fondo nell’essere umano, in ragione del suo Creatore e del suo Salvatore: «è innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha difficoltà ad accettare l’indissolubilità del vincolo matrimoniale ed il concetto stesso di matrimonio come “foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt” (CIC, can. 1055 § 1), le cui essenziali proprietà sono “unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem” (CIC, can. 1056). Ma tale reale difficoltà non equivale “sic et simpliciter” ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali»<sup>81</sup>.

Infine, conviene lasciare l’ultima parola a Papa Francesco e al suo magistero, che in maniera molto umana, che rivela, cioè, una profonda conoscenza dell’essere umano, alla luce di Dio, mette in evidenza come qualsiasi crisi possa essere in atto c’è nell’uomo e nella donna qualcosa di più profondo che li porta a corrispondere naturalmente al piano di Dio inscritto in loro, anche quando è “incrostato” da ideologie, errori diffusi, propagande mediatiche varie, norme di diritto civile.

Ha ricordato il Santo Padre: «Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo»<sup>82</sup>, offrendo poi un corretto approccio – nella logica dell’amore non in quella della legge – al matrimonio e alle sue proprietà essenziali, e richiamando che: «L’amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto parlando dell’indissolubilità come di un obbligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie ad una crescita costante sotto l’impulso della grazia. L’amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più

<sup>81</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 21 gennaio 2000, AAS 92 [2000], 352.

<sup>82</sup> FRANCESCO, Esortazione Apostolica post sinodale *Amoris laetitia*, AAS 108 (2016), n. 123, 359.

*allegri»<sup>83</sup>. Insomma, nella visione di Papa Francesco, per vivere <sup>84</sup>il matrimonio come Dio e la Chiesa lo propongono, per rispondere a ogni crisi che tale istituto possa attraversare, non occorre principalmente creare nuove norme, né tantomeno “rilassare” quelle esistenti, ma ricordare alle persone che il centro di tutto è l’amore. Non occorrono cambiamenti, occorre cambiare.*

---

<sup>83</sup> FRANCESCO, Esortazione Apostolica post sinodale *Amoris laetitia*, AAS 108 (2016), n. 134, 364.